



Al Dirigente dell'AT di Rimini Dott. Mario Maria Nanni

**Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Rimini
Loro sedi**

Alle RSU delle Istituzioni Scolastiche di Rimini

A tutto il personale delle Istituzioni Scolastiche di Rimini

All'Albo Sindacale delle Istituzioni Scolastiche di Rimini

e.p.c.

Al Dirigente dell'AT di Rimini Dott. Mario Maria Nanni

Rimini, 31/07/2023

**Oggetto: ATTIVITA' DAL 1 AL 14 SETTEMBRE E RECUPERI ATTRAVERSO LA
COSIDDETTA "BANCA ORE"**

Le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL): FLC-CGIL RIMINI, CISL-FSUR RIMINI, Federazione UIL SCUOLA RUA RIMINI, SNALS-CONFISAL RIMINI, FGU-GILDA degli Insegnanti RIMINI

VISTO l'art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007 (40+40 ore funzionali all'insegnamento)

VISTO l'art. 28, comma 4 e 5, del CCNL 2007/2009 (confermato dall'art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018) riguardo all'orario di insegnamento settimanale del personale docente

AL FINE di garantire la corretta applicazione del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 e di evitare qualsiasi contenzioso, inutile e dannoso per le parti coinvolte.

FORNISCONO I SEGUENTI CHIARIMENTI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E A TUTTO IL PERSONALE :

- **art. 28 comma 4 e 5 (CCNL 2007/2009)** *“gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere*

attività aggiuntive. Il piano comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni”.

- **art. 29 comma 1 (CCNL 2007/2009)** “L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali” Al comma 3 stabilisce il tetto massimo per le attività collegiali (40+40).

Alla luce di quanto sopra esposto, i docenti sono tenuti a svolgere l'attività di insegnamento ad orario "completo" fin dal primo giorno di scuola. Pertanto, il dirigente scolastico è tenuto ad organizzare il servizio, fin dalla prima settimana di scuola, nel pieno rispetto del contratto.

Nel caso in cui, **per motivi straordinari**, fosse introdotto un **orario ridotto**, si precisa **che il CCNL 2016/2018 non prevede alcuna forma di recupero orario o l'istituzione di banca ore.**

Per questo, qualsiasi richiesta di recupero delle ore non prestate nel periodo di vigenza del funzionamento straordinario a orario ridotto, risulterebbe lesiva del CCNL.

Si invitano i DS ad evitare richieste di recupero delle ore settimanali non prestate per attività di insegnamento o funzionali all'insegnamento stesso nei periodi di funzionamento ridotto per cause straordinarie al fine di evitare contenziosi con il personale docente e con queste OO.SS.

Inoltre ricordiamo che tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all'inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e rientrare nelle attività funzionali all'insegnamento (40+40 ore di cui all'art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007/2009).

Da qui una logica conseguenza, fino alla data prevista per l'inizio delle lezioni, **non vi è alcun obbligo di rispettare il proprio orario d'insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell'ordine di scuola a cui appartiene il docente).** I docenti, pertanto, dovranno essere presenti a scuola esclusivamente per svolgere le eventuali attività programmate, secondo una quantificazione deliberata in precedenza. Tutte queste ore devono comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all'insegnamento o nella quota prevista per il funzionamento degli Organi collegiali.

Tutte le attività aggiuntive previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, potranno essere svolte su base volontaria e potranno dare diritto ad un compenso orario o forfettario.

Tutti i docenti, quindi, nel periodo in cui non vi è lezione non possono essere chiamati a svolgere altre attività che non siano comprese nel Piano delle attività e non possono essere obbligati a farlo nemmeno con un ordine di servizio che può essere prontamente impugnato.

In conclusione, i docenti non possono essere obbligati:

- ad essere presenti a scuola secondo il loro normale orario d'insegnamento;
- a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- a svolgere attività non pertinenti o non previste dal POF o non deliberate dal Collegio dei docenti;
- a svolgere le cosiddette attività individuali.

Rimane inteso che qualsiasi indicazione sia stata data, anche a seguito di delibera collegiale, volta a svolgere obbligatoriamente attività che esulino da quelle previste dal contratto o al recupero obbligatorio di ore non svolte come previsto dal contratto o alla creazione di una banca ore, risulta nulla poiché in contrasto con il CCNL stesso.

Pertanto, alla luce dell'art. 28, comma 5, del CCNL 2007/2009 (confermato dall'art. 1, comma 10, del CCNL 2016/2018) **qualora il DS non abbia definito l'orario del personale docente su base settimanale il recupero non è imputabile al lavoratore.**

Cordiali saluti

